

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMUS)

(approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 20.03.2012)

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale propria sperimentale - IMUS, di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 2- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e, per le normative richiamate dal predetto articolo, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
- 3- All'Imposta Municipale Propria Sperimentale si applica:
 - l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 marzo 2007;
 - le norme previste dal regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 marzo 2007 in quanto compatibili con le norme di legge e del presente regolamento.

ART. 2

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 3

DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

- 1- La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell' Art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2- La Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

- 3- Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.
- 4- I valori di cui al comma 2 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992. Pertanto, in caso di versamento di un importo di IMU sperimentale superiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4

ESENZIONI ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS

- 1- L'esenzione IMUS prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs 504/92¹, così come interpretato dall'art. 7 comma 2bis del D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005², si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- 2- Gli immobili posseduti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs 460/1997, sono esenti dall'IMUS.

ART. 5

ALIQUEUTE

- 1- Le aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale del Comune di Sale Marasino riguarderanno:
 - a) abitazioni principali e pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - c) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR;
 - d) immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - e) immobili non locati;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
 - g) altri fabbricati, diversi da quelli previsti nei casi di cui alle lettere precedenti;
 - h) aree fabbricabili;

¹ L'art. 7, comma 1, lettera i stabilisce che: "sono esenti dall'imposta ... i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20/05/1985, n. 222".

² L'art. 7 comma 2 bis del D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005, così come modificato dall'art. 39 comma 1 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 stabilisce che: "l'esenzione disposta dall'art. 7 comma 1 lettera i del D.Lgs 504/92, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale."

2- Le aliquote sopra indicate possono essere modificate di anno in anno con deliberazione consiliare, entro il termine fissato da norma di legge per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

- 1- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto delle titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale, anche per versamenti relativi ad anni precedenti a quello di adozione del presente regolamento.
- 2- All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi, i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.
- 3- Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla imposizione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART.7

VERSAMENTI E RIMBORSI NON DOVUTI

1. Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 2,50 euro, l'importo non è dovuto ma va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i versamenti annui di IMUS pari o inferiori a 5,00 euro.
2. Non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 5,00 euro.

ART. 8

DIFFERIMENTI DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. La Giunta comunale, in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, può concedere una rateazione del versamento del tributo, con cadenze delle rate e tempistica dei versamenti secondo un piano concordato con il contribuente e ritenuto compatibile dall'Ufficio servizi sociali. Nel caso il contribuente non ottemperi al versamento di una o più rate nelle tempistiche e negli importi concordati, è facoltà del responsabile del tributo di revocare la concessione di rateazione e procedere alla riscossione coattiva del tributo.
2. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso.

3. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici di particolare gravità, oppure interessate da lavori pubblici di utilità di particolare rilevanza e che abbiano oggettivamente causato disagi agli abitanti e alle attività economiche esistenti.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.